REGOLAMENTO (CEE) N. 1543/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che stabilisce l'importo del premio a favore dei produttori di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che, data la situazione specifica della fecola di patate, in particolare del nesso esistente tra le materie prime utilizzate per la produzione di amidi e fecole e dell'intercambialità di tali prodotti, il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [4] ha previsto all'articolo 8 la possibilità di adottare le misure necessarie nel settore;

considerando che i condizionamenti specifici, soprattutto di carattere strutturale, che gravano sul settore della produzione di fecola rendono giustificata l'adozione di un correttivo a favore di questo settore;

considerando che tale correttivo può consistere in una compensazione sotto forma di un adeguato premio speciale; che la concessione del premio speciale a favore della produzione di fecola deve essere subordinata al versamento del prezzo minimo ai produttori di patate;

considerando che conviene dare all'industria comunitaria della fecola un'indicazione chiara sul livello del premio da pagare durante un triennio, pur ammettendo che il Consiglio deve prendere misure in caso di supero del livello naturale di produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, gli Stati membri versano ai produttori di fecola di patate un premio di 18,67 ecu per tonnellata di fecola prodotta.

Lo stesso premio si applica per le campagne 1994/1995 e 1995/1996, a condizione che la produzione totale di fecola di patate non superi il quantitativo di 1,5 milioni di tonnellate durante una o due delle campagne precedenti.

In caso di supero del quantitativo di 1,5 milioni di tonnellate, il Consiglio decide le misure da prendere, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 2

Il premio è concesso a condizione che il produttore di fecola abbia versato al produttore di patate il prezzo minimo previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

---

(1) GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 5.
(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.
(3) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.
(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.